

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del 17 giugno 2003¹;

visto il parere del Consiglio federale del 27 agosto 2003²,

decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981³ sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue:

Art. 92 cpv. 1 e 7

¹ I premi sono fissati dagli assicuratori in per mille del guadagno assicurato. Essi consistono di un premio netto corrispondente al rischio e di supplementi per le spese amministrative, per i costi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per le indennità di rincaro non finanziate con eccedenze di interessi. Gli assicuratori possono riscuotere un premio minimo indipendente dal rischio per ognuna delle due assicurazioni obbligatorie; il Consiglio federale ne fissa il limite massimo.

⁷ Il supplemento per le spese amministrative è riscosso a copertura degli oneri correnti che derivano agli assicuratori dall'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni. Per tale supplemento il Consiglio federale può fissare aliquote massime. Stabilisce il termine per modificare i tariffari dei premi e procedere a una nuova classificazione delle aziende in classi e gradi. Emanando inoltre disposizioni sul calcolo dei premi in casi speciali, in particolare per gli assicurati a titolo facoltativo e per gli affiliati a una cassa malati riconosciuta.

1 FF **2003** 5197

2 FF **2003** 5284

3 RS **832.20**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004

Il presidente: Fritz Schiesser

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004

Il presidente: Max Binder

Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 19 ottobre 2004⁴

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

⁴ FF 2004 4799